



CONVENZIONE QUADRO

TRA

SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI

COMITATO di TORINO APS

E

CENTRO PER L'UNESCO DI TORINO

La **SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI COMITATO di TORINO APS** (di seguito denominata SDA),

C.F.: 97804410013, con sede legale in Torino, Via Giotto 1, rappresentata dal Presidente pro tempore, dottor Giovanni Saccani, nato a Crotona il 02/06/1957,

e

Il **CENTRO PER L'UNESCO DI TORINO**, con sede legale in Torino, Viale Maestri del Lavoro 10, C.F. 97515140016, rappresentata dalla Presidente Maria Paola Azzario, nata a Torino il 09/04/1944,

PREMESSO CHE

le due associazioni hanno da anni sviluppato numerose attività culturali rivolte alla divulgazione pubblica senza fini di lucro

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione si propone di sviluppare un programma annuale di collaborazione tra le due associazioni, che consenta di attuare sinergie di tipo culturale rivolte sia alle attività promosse dal Centro per l'UNESCO di Torino attraverso Conferenze, Convegni, Pubblicazioni, Mostre ecc. sia ad attività culturali promosse dalla SDA che possano costituire motivo di divulgazione pubblica senza alcun scopo di lucro.

Art. 3 Referenti

Per l'attuazione delle attività dell'accordo ciascuna delle parti può designare uno o più referenti al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione.

Art. 4 Obbligo delle parti

Dovranno essere previsti le tipologie di impegni di ciascuna parte con riferimento a eventuali oneri finanziari e a risorse messe a disposizione (personale, attrezzature, locali ecc.).

Art. 5 Accordi attuativi

La collaborazione tra la Società Dante Alighieri Comitato di Torino e il Centro per l'UNESCO di Torino è attuata tramite appositi accordi nel rispetto della presente convenzione.

Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, precisano gli impegni di cui all'articolo 4 e individuano le strutture di ciascuna delle parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.

Art. 6 Oneri Finanziari

La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti.

Art. 7 Diritti di Proprietà intellettuale

Nel caso in cui le attività svolte congiuntamente dalle due associazioni comportassero la titolarità e lo sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale, come potrebbe per esempio avvenire nell'ipotesi di pubblicazioni di libri, messa in scena di opere teatrali, cinematografiche e simili, i due enti

dovranno preventivamente accordarsi per stabilire a chi competano tali diritti e conseguentemente i proventi e gli oneri relativi. In difetto di accordo si conviene sin d'ora che la titolarità dei diritti e dei relativi proventi così come i correlativi oneri, spettino in pari misura (50%) a ciascuno dei due enti. Accordi diversi dovranno comunque risultare in forma scritta.

Art. 8 Uso del nome, acronimo e logo dell'UNESCO

L'uso del nome, acronimo e Logo dell'UNESCO ricadono sotto la protezione internazionale e possono essere utilizzati come regolati dall'UNESCO e dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.

Art. 9 Durata ed eventuale rinnovo

La presente Convenzione ha una durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto 6 mesi prima della scadenza.

È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della Convenzione.

È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta, fermo restando quanto previsto al comma 2.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 5, in conformità alla normativa vigente.

Art. 11 Controversie

“Qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione o comunque connessa ad essa – comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – sarà preliminarmente sottoposta a mediazione avanti ad un Organismo di conciliazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia e iscritto al relativo registro, con sede effettiva in Torino, prescelto tra quelli esistenti, dalla parte che per prima riterrà di avvalersene. In ogni caso e segnatamente nella deprecata ipotesi di esito negativo della media-conciliazione sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

Art. 12 Registrazione e Bollo

La presente Convenzione non presenta caratteri di contenuto patrimoniale ed è pertanto non soggetta alla registrazione ai sensi degli art. 9 e 11 della tariffa – parte prima- allegato DPR. 131/86.

Torino, li 14/02/2020

per **SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI**
COMITATO di TORINO

il Presidente
Giovanni Saccani



per **CENTRO PER L'UNESCO**
DI TORINO

la Presidente
Maria Paola Azzario

